



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per l'informazione e l'editoria

**ALLEGATO A**

CRITERI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI AGGIUDICAZIONE NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI IMPORTO SUPERIORE ALLA SOGLIA DI CUI ALL'ART. 35 DEL D.LGS. 50 DEL 2016, BANDITE DAL DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DI SEGUITO ANCHE "AMMINISTRAZIONE") PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI

## **Articolo 1**

### **Commissione nelle procedure di aggiudicazione**

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria nomina una commissione di aggiudicazione per ciascuna procedura di affidamento di contratti di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50 del 2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, salvo quanto previsto dall'art. 77, comma 11 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria si riserva la facoltà di nominare una commissione aggiudicatrice anche per le procedure da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo.

## **Articolo 2**

### **Composizione della commissione**

1. La commissione è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte sia ritenuta particolarmente complessa, pari a cinque;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per l'informazione e l'editoria

2. I componenti sono selezionati come di seguito indicato:
  - a) il presidente è individuato tra il personale dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle altre Amministrazioni centrali dello Stato, anche in quiescenza;
  - b) i componenti diversi dal presidente sono individuati tra il personale dirigente o dipendente della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle altre Amministrazioni centrali dello Stato, anche in quiescenza, ovvero fra <sup>PROFESSIONISTI</sup> ~~sogetti~~ esterni all'Amministrazione di comprovata esperienza nella materia oggetto della procedura di aggiudicazione.
3. Possono essere nominate fino a due persone provenienti dai ruoli dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero dei dipendenti in comando presso l'Amministrazione, con il ruolo di segretario o custode della documentazione di gara. Le persone di cui al presente comma non si definiscono componenti della commissione.
4. La partecipazione alla commissione di aggiudicazione non comporta il diritto ad alcun compenso.

---

## Articolo 3

### Selezione dei componenti

La selezione dei componenti della commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine il dipendente selezionato quale commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico per più di due edizioni consecutive della stessa gara, fermo restando, in ogni caso, che per ciascuna gara la commissione dovrà variare dei 2/3 dei membri rispetto alla precedente edizione.

---

## Articolo 4

### Requisiti dei componenti

1. I componenti esterni all'Amministrazione devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare. I componenti, siano essi dei ruoli della Presidenza del



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per l'informazione e l'editoria

Consiglio dei ministri e delle altre Amministrazioni centrali dello Stato, ovvero esterni all'Amministrazione, non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo.

2. I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dalle seguenti norme e dalle norme in esse richiamate:

- art. 35-bis, comma 1, lettera c) del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

- artt. 42 e 77, commi 5 e 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

---

- art. 7 del DPCM 16 aprile 2013, n. 62 recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici".

3. Non possono far parte della commissione giudicatrice neppure come segretario o custode della documentazione di gara:

a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma,



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per l'informazione e l'editoria

320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

g) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

4. Le cause di esclusione di cui al punto 3 operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

5. Non possono, altresì, essere nominati membri delle commissioni giudicatrici coloro che abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per l'informazione e l'editoria

6. Per l'accettazione dell'incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina, i componenti devono rendere apposita dichiarazione, ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, circa l'insussistenza delle condizioni elencate ai commi 1, 2, 3, 4, 5.

## **Articolo 5**

### **Nomina dei componenti**

I componenti sono nominati dal Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, presa visione dell'elenco delle offerte pervenute e sempre che non sussistano cause di incompatibilità o conflitto di interesse. La composizione della commissione e i curricula dei suoi componenti, sono pubblicati sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.